

Bruxelles, 02 FEB. 2011
C/2011/525 final

Signor Presidente,

la Commissione prende atto della risoluzione del Senato concernente la proposta di direttiva {COM (2010) 368} relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS), adottata il 13 ottobre 2010 e trasmessa alla Commissione il 27 ottobre 2010.

La Commissione si compiace del fatto che nella risoluzione – facendo riferimento al parere della 14a Commissione permanente del Senato del 23 settembre – si confermi che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dai trattati.

Tuttavia, fedele all'intento di istituire una più stretta collaborazione con i Parlamenti nazionali, la Commissione trasmette in appresso alcuni chiarimenti relativi alle questioni sollevate nel parere del Senato.

Per quanto concerne la proposta riduzione del termine per il rimborso dei depositanti a sette giorni, la Commissione prende atto del parere del Senato secondo cui tale periodo sarebbe insufficiente e un'eventuale perdita di fiducia potrebbe essere contrastata più efficacemente mediante un innalzamento del massimale di copertura oltre i 100 000 euro. La Commissione fa osservare che uno Stato membro ha già provveduto ad introdurre il termine per il rimborso di sette giorni. Inoltre, ciò costituirebbe un importante elemento in grado di dissipare i timori dei depositanti in merito alla mancanza di disponibilità di liquidi per far fronte alle spese quotidiane. A tale proposito la Commissione fa rilevare che la maggioranza dei cittadini dispone di risparmi che ammontano a importi inferiori alla soglia di 100 000 euro.

Il Senato solleva inoltre la questione del livello e della determinazione dei fondi che devono essere disponibili per i DGS. La pertinente valutazione d'impatto ha evidenziato che il proposto livello obiettivo consentirebbe il rimborso dei depositanti in caso di fallimento di una banca di medie dimensioni. Durante i lavori preparatori della proposta la maggior parte degli Stati membri non era in grado di fornire dati in merito ai depositi coperti dai rispettivi regimi esistenti. La proposta attualmente stabilisce che gli Stati

On. Renato Schifani

Presidente

Senato della Repubblica

Piazza Madama

00186 Roma

membri devono procedere a trasmettere tali dati alla Commissione. Una clausola di revisione garantisce che il livello obiettivo sia modificato in funzione dei suddetti dati, senza porre limiti alla tutela dei depositanti.

Il Senato esprime altresì preoccupazione per la mancanza di sufficienti garanzie intese a impedire un impiego abusivo dei fondi a vantaggio dei dirigenti di una banca in difficoltà. A tale proposito la proposta prevede tre importanti misure di salvaguardia. Anzitutto, il 50% dei fondi che i DGS accumulano può essere utilizzato unicamente per rimborsi e misure concernenti il trasferimento di depositi verso un'altra banca. In secondo luogo, qualora il restante 50% fosse utilizzato per interventi ex ante, il tassativo obbligo di notifica all'Autorità bancaria europea garantirebbe la supervisione di un organismo indipendente. Infine, la proposta prevede l'approvazione preventiva da parte delle autorità competenti qualora più di un terzo dei fondi venga utilizzato per misure diverse dal rimborso dei depositanti o dal trasferimento dei depositi verso un'altra banca.

La Commissione europea ringrazia il Senato italiano per l'approccio costruttivo e il contributo, auspicando al contempo che i chiarimenti di cui sopra soddisfino le aspettative espresse nel parere in esame.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

